



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI CONSEGUENTI LA GESTIONE DEL PERSONALE E DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONSULENZA DEL LAVORO PER SORIS S.P.A. CIG 98893326EE

GARA n. 60/2023

ex artt.60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

PREMESSA	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. Documenti di gara	7
2.2. Chiarimenti	8
2.3. Comunicazioni	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1. DURATA.....	9
3.2. Opzioni e rinnovi.....	10
3.3. REVISIONE PREZZI	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI GENERALI	12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1. Requisiti di idoneità.....	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA.....	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	14
6.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	15
6.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	15
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	17
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	18
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
13. BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA– STEP 1	24
CAMPO A.1- DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA PARTECIPAZIONE (MODELLO A)	24
CAMPO A.2 Documento di gara unico europeo (DGUE _e).....	28
CAMPO A.3 MODELLO B – Dichiarazioni integrative a corredo del Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico (DGUE _e).....	30
CAMPO A.4 (eventuale) Certificazioni (UNI EN ISO 9000, 14001, 14064-1 e UNI ISO/TS 14067);.....	31
CAMPO A.5 GARANZIA PROVVISORIA	31
CAMPO A.6 CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC.....	31
CAMPO A.7 PASSOE relativo al concorrente	31
CAMPO A.8 (eventuale) PROCURA	32
CAMPO A.9 (eventuale) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO.....	32
CAMPO A.10 (eventuale) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	32
CAMPO A.11 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA	33
14. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA.....	33
15. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA.....	34
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35
16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	35
16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	38
16.3. Metodo per il calcolo dei punteggi	39

17.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	39
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	39
19.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	41
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	42
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	42
23.	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	44
	24.1 . Garanzia definitiva	44
	24.2 RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	45
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	46
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	46
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	46
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	47

PREMESSA

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 15 giugno 2023 e Determinazione del Direttore Generale n. 72 del 15 giugno 2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di elaborazione delle buste paga e degli adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti la gestione del personale e di assistenza in materia di consulenza del lavoro per Società Riscossioni S.p.a. – siglabile Soris S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica ACQUISTI TELEMATICI – DIGITAL PA (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://soris-torino.acquistitelematici.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt.52, 58, 60 e 95 c. 2 del Codice.

Numero Gara SIMOG: 9157636

CIG 98893326EE

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Laura GALLESIO – laura.gallesio@soris.torino.it -contratti@soris.torino.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma ACQUISTI TELEMATICI – Digital PA avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nei manuali d'uso nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "**Disciplinare telematico**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://soris-torino.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html>, nella sezione dedicata alla procedura dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "**Disciplinare telematico**", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e contenute nel “Disciplinare telematico” allegato al presente documento e nei Manuali – Guide cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sulla piattaforma telematica nella sezione Guide. d’uso.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

2. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
3. L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
4. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
5. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l’apertura di un Ticket, nella sezione *Assistenza contatti* alla voce *Assistenza tecnica*. I Ticket consentono all’utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

6. Inoltre, nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i *Manuali – Guide* presenti nella sezione *Guide*, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Tecnico;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Patto di integrità Soris S.p.a. in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", ed in relazione a quanto contenuto nel Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2022/2024 della Società;
- 6) Disciplinare telematico, contenente le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- 7) i seguenti **Modelli**¹ per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di presentazione dell’offerta e per la presentazione dell’offerta:
 - Modello A – Dichiarazioni a corredo della partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000;
 - Modello DGUEe formato espd-request.xml e espd-request.PDF;
 - Modello B – Dichiarazioni integrative a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUEe);
 - Modello C - Dichiarazione avvalimento (ausiliaria);
 - Modello D “Offerta Economica”

Il concorrente è tenuto a adattare i sopracitati modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://soris-torino.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/> e sulla piattaforma di eprocurement ACQUISTI TELEMATICI al seguente indirizzo <https://soris-torino.acquistitelematici.it/>

¹Si consiglia, per rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa, l'utilizzo dei sopradetti Modelli, predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice. Nel caso in cui il concorrente, al contrario, voglia rendere le dichiarazioni previste dalla legge e dal presente Disciplinare su un facsimile differente da quello messo a disposizione dalla Amministrazione aggiudicatrice, si ricorda che tali dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello dei Modelli e devono essere compilati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.jhhuu

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti per mezzo della funzionalità “Invia quesito”, presente nei Dettagli della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei “Dettagli” della procedura nella sezione “Chiarimenti”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Si precisa che:

- non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- l'Amministrazione aggiudicatrice non darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma Acquisti Telematici;
- l'Amministrazione aggiudicatrice non fornirà riscontro alle richieste di conferma di dati già contenuti nel testo del disciplinare di gara;
- l'Amministrazione aggiudicatrice non fornirà chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Area Messaggi” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sulla piattaforma Acquisti Telematici. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono

domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è il servizio di elaborazione delle buste paga e degli adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti la gestione del personale e di assistenza in materia di consulenza del lavoro per Soris S.p.A. secondo quanto meglio descritto e dettagliato nel Capitolato tecnico.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente.

Il CPV di riferimento è: 79631000-6 – Servizi di personale e di foglio paga.

Non sono previste prestazioni secondarie.

Gli importi soggetti a ribasso sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

A seguito di valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di servizio che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dell'appalto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero) in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

Posto che, i servizi oggetto del presente appalto, sono riconducibili ai servizi di natura intellettuale, dovendo l'aggiudicatario elaborare soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato art. 95 comma 10, la Stazione Appaltante non procede ai sensi dell'art. 23, comma 16 del codice.

L'importo unitario a base d'asta è pari a € 25,00 per singolo cedolino gestito (oltre oneri di legge).

L'importo complessivo a base d'asta e le quantità sono determinati **ai soli fini della valutazione e aggiudicazione** delle offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare i suddetti servizi con riferimento all'**importo unitario per singolo cedolino gestito** (oltre oneri di legge) offerto dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta e sino a concorrenza dell'**importo massimo contrattuale** che rappresenta il perimetro economico massimo per l'intera durata contrattuale - come tale non vincolante - al cui interno sarà possibile definire i fabbisogni e le relative eventuali variazioni.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **48 (quarantotto)** mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o eventuale esecuzione anticipata dello stesso.

3.2. OPZIONI E RINNOVI

Rinnovo del contratto

Il contratto può essere rinnovato alle medesime condizioni o rinegoziando, in senso migliorativo, i patti e le condizioni, anche economiche. per la stazione appaltante, per una durata pari a 48 (quarantotto) mesi, per un importo di **€ 120.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui **€ 0** per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga tecnica di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

* * * * *

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso e comprensivo di opzioni e rinnovi, è pari ad **€ 255.000,00**, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Tabella n. 1

Importo complessivo a base di gara (48 mesi)	Rinnovo (48 mesi)	Proroga tecnica	Valore complessivo
€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 15.000,00	€ 255.000,00

3.3. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle variazioni accertate dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di

organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. **80, comma 5** del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante.

Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE_e, nonché nelle dichiarazioni a corredo della partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE_e, tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
 - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione Appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro, così come previsto dalla L. 12/1979, da almeno 3 anni;

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA

Aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti la data di pubblicazione del Bando, un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetti della presente procedura, presso strutture pubbliche/private, non inferiore ad € 200.000,00, oltre I.V.A. ed oneri fiscali;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Soris S.p.A. - Società Riscossioni S.p.A.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura presso strutture pubbliche/private, di importo non inferiore ad € 60.000,00, oltre I.V.A. ed oneri fiscali.

Si precisa che per servizi analoghi si intendono i servizi di elaborazione buste paga per strutture pubbliche/private con CCNL Riscossione o assimilabili, quali servizi bancari ed assicurativi.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b, c, d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro, così come previsto dalla L. 12/1979, da almeno 3 anni di cui al precedente punto 6.1. lettera b) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito del fatturato specifico di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo dei Consulenti del Lavoro, così come previsto dalla L. 12/1979, da almeno 3 anni di cui al punto 6.1. lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito del fatturato specifico di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto:

- c) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- d) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUEE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 [giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai fini della partecipazione i concorrenti dovranno, pertanto, produrre:

- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore dell'Impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (Modello A e DGUEE concorrente);
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore dell'Impresa ausiliaria attestante da parte di quest'ultima il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici organizzativi e delle risorse oggetto di avvalimento (Modello C Dichiarazione avvalimento e DGUEE Impresa ausiliaria). Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di cui all'art.80, commi 1, 2, 5, lett. l), D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relative al titolare (in caso di impresa individuale), a ciascun socio (in caso di società in nome collettivo), a ciascun socio accomandatario (in caso di società in accomandita semplice), a ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza legale (in caso di società di capitali, cooperative e consorzi), nonché agli institori, ai procuratori e ai direttori tecnici del soggetto ausiliario, sono rese, per quanto a propria conoscenza, dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'Impresa ausiliaria;
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore dell'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Modello C Dichiarazione avvalimento);
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore dell'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che non ha messo i propri requisiti a disposizione di altri concorrenti (Modello C Dichiarazione avvalimento);
- originale o, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, copia autentica del contratto con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Tutta la documentazione relativa all'avvalimento sopra indicata dovrà essere inserita nella Documentazione amministrativa, nella sezione denominata: "A.9. (eventuale) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO".

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (mediante la compilazione del MODELLO A e della PARTE II SEZ. D del DGUEe) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi delle prestazioni in subappalto, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione a Soris S.p.A. che provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

Il Subappaltatore provvederà a fatturare direttamente a Soris S.p.A. le prestazioni eseguite nei soli casi previsti all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria da prestarsi a favore di Soris S.p.A., come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara e precisamente di importo pari a € 2.400,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese² e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) da cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di Soris S.p.a. esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

² In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (Raccomandazione Europea n. 03/361/CE in vigore dal 1° gennaio 2005):

- Microimpresa: occupa meno di 10 effettivi; ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- Piccola impresa: occupa meno di 50 effettivi; ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
- Media impresa: occupa meno di 250 effettivi; ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (si considera il dato più favorevole).

Per ogni definizione, i criteri devono essere soddisfatti simultaneamente. Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi. Ai fini del calcolo del numero dipendenti e del fatturato o stato patrimoniale devono essere sommati i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese in cui la stessa detenga, direttamente o indirettamente, una quota pari o superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto.

- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria, deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni naturali e consecutivi** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice, il concorrente allega nell'apposita sezione il certificato in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 e s.m.i. pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

A comprova dell'avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all'offerta (Busta telematica A) e inserire nel sistema ACQUISTI TELEMATICI le ricevute di pagamento disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione aggiudicatrice accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'Amministrazione aggiudicatrice esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma ACQUISTI TELEMATICI -DIGITAL PA.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire **entro e non oltre**

le ore **12:00** del giorno **venerdì 14 luglio 2023**

a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. È possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi tutti i formati.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento "Disciplinare telematico", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma. L'"OFFERTA" è composta da:

- A - una "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- B - una "busta telematica" contenente l'OFFERTA TECNICA;
- C - una "busta telematica" contenente l'OFFERTA ECONOMICA.

Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa, l'operatore economico deve predisporre e inviare:

- una "busta telematica" contenente l'OFFERTA TECNICA di cui al successivo paragrafo 15;
- una "busta telematica" contenente l'OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo paragrafo 16.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione giurata ma corredati da traduzione semplice in lingua italiana, se redatti in inglese, francese, spagnolo; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono

sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

13. BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- STEP 1

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma ACQUISTI TELEMATICI, nello Step Documenti Amministrativi la seguente documentazione:

A.1: Modello A – Dichiarazione a corredo della partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000;

A.2: Documento di Gara Unico Europeo (DGUEE);

A.3: Modello B – Dichiarazioni integrative a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUEE);

A.4: (eventuali) Certificazioni (UNI EN ISO 9000, 14001, 14064-1 e UNI ISO/TS 14067);

A.5: Cauzione provvisoria;

A.6: Contribuzione a favore dell'ANAC;

A.7: PASSOE;

A.8: (eventuale) Procura speciale;

A.9 (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento;

A.10: (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati;

A.11: (eventuale) Documentazione amministrativa aggiuntiva;

CAMPO A.1- DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA PARTECIPAZIONE (MODELLO A)

La dichiarazione a corredo della partecipazione alla gara è redatta secondo il “**modello A – Dichiarazione a corredo della partecipazione**” allegato al presente Disciplinare.

Nella sopra citata dichiarazione il concorrente indica:

- i propri dati identificativi del concorrente [ragione sociale, codice fiscale, sede],
- la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara; in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

- il CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20;
- l'elezione domicilio ove l'Amministrazione potrà inviare la corrispondenza relativa alla gara in oggetto;
- (solo in caso di partecipazione in forma associata)

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE costituito o costituendo, occorrerà:

- a. indicare le quote di possesso dei requisiti di partecipazione;
- b. indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, occorrerà anche:

- a. indicare a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
- c. indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a. indicare per quali imprese la rete concorre;
- b. indicare le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a. indicare le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - indicare le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativi;
- indicazione della eventuale necessità di fruire dell'istituto dell'avvalimento;
- l'indicazione delle prestazioni oggetto dell'appalto che il concorrente intende, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., eventualmente subappaltare;
- dichiarazioni a diverso titolo con le quali il legale rappresentante o suo procuratore, si assume la piena responsabilità
 - di ritenere l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata che possono avere influito o influire sia sul servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - di conoscere e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nella documentazione di gara tutta;
 - di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto dell'affidamento;
 - di aver preso visione sul sito www.soris.torino.it del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
 - di accettare senza riserve il contenuto del Patto di Integrità di cui è dotata Soris, allegato fra i documenti della gara;
 - *[da compilare in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]* che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e

comunicherà a Soris S.p.A., in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

- *[da compilare in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]* dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; Tale documentazione dovrà essere inserita nel campo A11 (eventuale) Documentazione amministrativa aggiuntiva.

- di essere stato informato mediante il disciplinare di gara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse nel citato disciplinare.
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; in tal caso la Amministrazione aggiudicatrice ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Le dichiarazioni a corredo della partecipazione sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

- partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il modello A e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il Modello A - Dichiarazioni a Corredo della partecipazione - deve essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. (CAMPO A11 – Documentazione Amministrativa aggiuntiva)

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare (CAMPO A11 – Documentazione Amministrativa aggiuntiva), obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

CAMPO A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE_E)

Documento Gara Unico Europeo elettronico in conformità a quanto previsto nell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico dovrà generare il DGUE_E attraverso l'utilizzo del sito internet della Commissione Europea <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> seguendo le seguenti indicazioni:

- selezionare l'opzione "***sono un operatore economico***";
- selezionare l'opzione "***importare un DGUE***";

- importare il DGUE allegato al presente Disciplinare di gara, denominato “**DGUE formato espd-request.xml**”;
- compilare il DGUE caricato inserendo i dati necessari;
- selezionare, concluse le operazioni di inserimento dei dati, l’opzione “**Quadro generale**” e quindi selezionare l’opzione “**scaricare nel formato**” e scaricare in entrambi i formati **XML** e **PDF**;
- firmare digitalmente entrambi i file (in formato **XML** e **PDF**) attraverso il proprio strumento di firma elettronica;
- inserirli sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Per ulteriori informazioni sul DGUEe l’operatore economico può consultare le istruzioni e le FAQ presenti al link <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl/filter?lang=it>.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUEe dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea e non rientri nei casi previsti all’art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: “*4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.*”

In caso di partecipazione in forma associata:

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUEe, dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 il DGUEe dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

L’inserimento nel sistema dei DGUEe, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

In caso di partecipazione in forma associata il DGUEE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio se esegue in proprio o dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che nella "Sez. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per conto dei quali il soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione ed il DGUEE dovrà dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui alla PARTE III (sez. A, B, C, D) del DGUEE, per quanto di propria conoscenza.

Nota Bene - In particolare, dovranno essere inseriti:

- per le ditte individuali: titolare, direttori tecnici;
- per le società in nome collettivo: tutti i soci, direttori tecnici;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici;
- per gli altri tipi di società: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, dovranno essere inseriti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- institori, procuratori generali e procuratore speciale se firmatario dell'offerta, altri procuratori con poteri talmente ampi da essere assimilati a legali rappresentanti.

CAMPO A.3 MODELLO B – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO (DGUEE)

Al fine di dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, l'operatore economico dovrà produrre il "Modello B", contenente le dichiarazioni integrative a corredo del DGUEE e nello specifico:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice (in caso di incorporazione, fusione

societaria o cessione o affitto d'azienda, dovranno essere specificati anche i nominativi dei soggetti che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Dovranno inoltre essere specificati i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 - comma 1 lett. b-b bis);
 - comma 2;
 - comma 4;
 - comma 5 lett. b);
 - comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater);
 - comma 5, lettere da f) a m);
2. di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door).

Inoltre, ai fini delle verifiche antimafia, nel Modello B dovranno essere indicati, ove presente, i dati relativi ai componenti dell'organismo di vigilanza (OdV) nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 231/2011.

Partecipazione in forma associata: si precisa che in caso di R.T.I., costituito o costituendo, il modello B dovrà essere reso da ciascun componente del raggruppamento e in caso di consorzio ex articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50 2016 e s.m.i., il modello B dovrà essere reso non solo da parte del Consorzio, ma anche da parte di ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Il modello B dovrà essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha reso il DGUEe e con le medesime modalità.

CAMPO A.4 (EVENTUALE) CERTIFICAZIONI (UNI EN ISO 9000, 14001, 14064-1 E UNI ISO/TS 14067);

Il concorrente allega copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (campo A.4 eventuale) – (*obbligatorio per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice*);

CAMPO A.5 GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente allega il documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

CAMPO A.6 CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrente allega la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

CAMPO A.7 PASSOE RELATIVO AL CONCORRENTE

Il concorrente allega il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.

CAMPO A.8 (EVENTUALE) PROCURA

Limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o istitore: deve essere allegata copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

CAMPO A.9 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

Qualora il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento deve obbligatoriamente indicare nel "Modello A - Dichiarazioni per la partecipazione" allegato al Disciplinare e nel DGUE l'impresa ausiliaria, i requisiti tecnico organizzativi oggetto di avvalimento.

Tutta la documentazione relativa all'avvalimento, prevista all'art. 89, comma 1, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere inserita come indicato al paragrafo denominato "AVVALIMENTO".

CAMPO A.10 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con esplicita indicazione delle quote di partecipazione;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila, con esplicita indicazione delle quote di partecipazione;

Per il Consorzio stabile:

- copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura da cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni ex art 45 comma 2 lett c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete

CAMPO A.11 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA

Documentazione e dichiarazioni varie ed eventuali.

* * * * *

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti devono inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente.

14. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma ACQUISTI TELEMATICI, nello Step offerta tecnica un elaborato denominato "RELAZIONE TECNICA" descrittivo dei contenuti e delle modalità di realizzazione delle attività previste nel Capitolato Tecnico che dovrà essere formulato in lingua italiana e rispettare la traccia e l'articolato indicato nella griglia di punteggio e ai relativi criteri e subcriteri di cui al paragrafo 16.1. del presente documento; nel caso in cui il riferimento espresso fosse generico, confuso o mancante, la Commissione dovrà attribuire punteggio pari a zero per il criterio/subcriterio in esame.

La documentazione tecnica presentata dovrà, **a pena di esclusione**, essere assolutamente priva di ogni tipo di riferimento all'offerta economica.

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'Offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, firmata digitalmente dall'Offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e 22 e ss. L. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del d.lgs. 30/05 (Codice della Proprietà Industriale). In caso di "soggetto gruppo" ex art.48 D.lgs. 50/2016 costituendo, la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che formano il gruppo; in caso di "soggetto gruppo" ex art.48 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. costituito, la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del "soggetto gruppo".

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del d.lgs. 30/05.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 D.lgs 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

L'offerta tecnica **deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, l'Offerta Tecnica dovrà essere firmata: (i) dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzi costituiti; (ii) dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande in caso di R.T.I. o consorzi costituendi.

L'Offerta tecnica inoltre:

- dovrà essere presentata con font arial di dimensione non inferiore a 11. Eventuali figure o schemi esplicativi dovranno essere leggibili e realizzati utilizzando una dimensione del font almeno pari a 10;
- dovrà essere costituita da schede numerate, in formato A4, (per scheda numerata in formato A4 si intende una facciata in formato A4); è ammesso per la redazione degli elaborati il formato A3. In tal caso, lo stesso sarà conteggiato come n° 2 (due) schede formato A4; è previsto un numero massimo di n. 35 schede numerate, in formato A4;
- gli inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sono da considerarsi inclusi nel numero massimo di schede previste.
- non concorrono al numero limite complessivo di schede, non essendo soggette a valutazione, le seguenti parti dell'Offerta Tecnica:
 - copertina;
 - indice;
 - eventuale paragrafo di presentazione del concorrente;
 - sezione relativa alla documentazione coperta da riservatezza.

15. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma nello Step Offerta Economica la documentazione richiesta e di seguito indicata:

1. **OFFERTA ECONOMICA** - redatta conformemente al Modello "D – Offerta economica", predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente Disciplinare; tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte, prodotto in formato .pdf.

L'offerta economica firmata **deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e deve indicare, a pena di esclusione, **l'importo complessivo offerto** ed il **prezzo unitario offerto** a cedolino al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze stimati dalla stazione appaltante in € 0,00.

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali; Nel caso in cui fossero indicati più decimali, l'Ente Appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime cinque cifre dopo la virgola;

2. **GIUSTIFICAZIONI** relative alle voci di prezzo e di costo; si precisa che la mancata presentazione anticipata di tale documento in sede di presentazione dell'offerta, non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori rispetto all'importo complessivo a base d'asta.

Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.

Si precisa che in caso di discordanza tra l'importo complessivo offerto indicato nel Modello "D – Offerta Economica" ed il prodotto dell'importo unitario offerto moltiplicato per le relative quantità, prevarrà il secondo valore; in tale ipotesi il Seggio di gara procederà al ricalcolo dell'importo complessivo.

L'Offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di partecipazione in forma associata

- Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti** l'Offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo nonché la relazione tecnica dovranno essere sottoscritte con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, L'Offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo nonché la relazione tecnica potranno essere sottoscritte con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 2

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella 3

	CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX
A	ORGANIZZAZIONE E AFFIDABILITÀ		50di cui:
A1	Piano di lavoro per la fase di impianto ed avvio	Per tale voce la Commissione giudicatrice verificherà, sulla base dell'offerta tecnica presentata dal concorrente, i tempi di attivazione del servizio e le modalità di avvio dello stesso, premiando in particolare la maggiore rapidità nell'esecuzione della fase di avvio e quelle modalità di attivazione che comportino i minori aggravii possibili per Sorìs, facilitando il passaggio di consegne rispetto al fornitore uscente.	10
A2	Metodologia di svolgimento del servizio	Per tale voce la Commissione giudicatrice verificherà, in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica del concorrente, le modalità di esecuzione del servizio di elaborazione paghe con particolare attenzione rivolta alla tempistica di erogazione del servizio, alle modalità di scambio dei dati, alla reportistica prodotta ed alla modalità di assistenza ordinaria erogata dagli operatori del fornitore e alla descrizione del portale dedicato.	15
A3	Modalità di esecuzione delle attività di consulenza	la Commissione giudicatrice verificherà, in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica dall'Impresa, le modalità di erogazione del servizio di consulenza con particolare attenzione alla tempistica di riscontro delle richieste di Sorìs ed agli ambiti della consulenza a titolo esemplificativo: comunicazioni su aggiornamenti normativi e contrattualistici, ecc..	10
A4	Gruppo di Lavoro dedicato al servizio	La Commissione giudicatrice verificherà, sulla base dell'offerta tecnica presentata dal concorrente, l'organico e la struttura interna della stessa, valutandone il livello di organizzazione in considerazione delle diverse figure professionali adibite al servizio di elaborazione buste paga ed alle attività di consulenza con particolare attenzione alle esperienze maturate nell'ambito dei CCNL Riscossione/Bancari/Assicurazioni, al numero di risorse impiegate e all'impegno orario delle risorse assegnate.	15
B	SOFTWARE		20 di cui:
B1	Facilità di integrazione del software per l'elaborazione paghe con il gestionale di rilevazione delle presenze	La Commissione giudicatrice verificherà, sulla base di quanto indicato nell'offerta tecnica dal concorrente il livello di integrabilità del software proposto per l'elaborazione delle paghe con i programmi in modo particolare in termini di immediatezza ed efficacia nell'estrapolazione, nell'esportazione e nell'importazione dei dati necessari.	4
B2	Facilità di estrazione dei dati	La Commissione giudicatrice verificherà, sulla base di quanto indicato nell'offerta tecnica dal concorrente, la capacità di produrre reportistica personalizzata in base alle esigenze di Sorìs in formato excel ovvero office compatibile	8
B3	Sicurezza nella gestione dei dati raccolti	La Commissione giudicatrice verificherà, sulla base di quanto indicato nell'offerta tecnica dal concorrente, i criteri di sicurezza logica e fisica nella gestione dei dati raccolti con particolare attenzione alle modalità di back-up ed al rispetto delle prescrizioni previste dalla attuale normativa sulla privacy/cyber security e sui sistemi di disaster recovery.	8
C	MODELLO DI CEDOLINO		10
	Completezza e facilità di comprensione delle voci costituenti il cedolino	La Commissione giudicatrice verificherà, sulla base di quanto indicato nell'offerta tecnica dal concorrente, il modello proposto dal quale si possa evincere in maniera chiara ed esaustiva il contenuto minimo dei dati e che risulti di immediata, facile lettura e comprensione per i dipendenti di Sorìs.	10
TOTALE			80

* * * * *

I punteggi relativi a ciascuno degli elementi qualitativi indicati nella sopra riportata tabella sono attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice sulla base del metodo del confronto a coppie.

I coefficienti per la valutazione $V(a)$ verranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ..., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce una preferenza che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N - 1	

Preferenza massima = 6
 Preferenza grande = 5
 Preferenza media = 4
 Preferenza piccola = 3
 Preferenza minima = 2
 Parità = 1

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre,

I coefficienti per la valutazione $V(a)$ verranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

Per rendere omogenea l'attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte, si è deciso di prevedere una scala di giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione al singolo criterio di un coefficiente così come di seguito determinato:

- il coefficiente 0 corrisponde ad assente - completamente negativo;
- il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;
- il coefficiente 0,2 corrisponde a negativo;
- il coefficiente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;
- il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente 0,5 corrisponde a appena sufficiente;
- il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente 0,7 corrisponde a discreto;
- il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;
- il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;
- il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente.

I coefficienti $V(a)_i$ definitivi sono dunque moltiplicati per il peso attribuito al singolo parametro.

Si specifica che nel caso di presenza di una sola offerta in relazione ai singoli criteri e sub-criteri dell'Offerta Tecnica non si procederà alla riparametrazione; pertanto, la media dei coefficienti $V(a)_i$ sarà dunque moltiplicata per il peso attribuito al singolo parametro.

I coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola per troncamento.

* * * * *

Si specifica che nel solo caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre (e dunque si sia attribuito il punteggio tecnico relativo ai criteri discrezionali, secondo il metodo discrezionale sopra delineato) non verranno ammesse alla successiva apertura delle offerte economiche, le offerte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore alla soglia minima di sbarramento fissata, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, in 36 punti su 70.

16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare (quadratica):

$$V_i = \left(\frac{P(b) - P(a)}{P(b) - P(m)} \right)^{0,4}$$

dove:

V_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$P(b)$ = prezzo complessivo a base d'asta;

$P(a)$ = prezzo complessivo offerto dal concorrente i-esimo

$P(m)$ = prezzo complessivo migliore offerto

16.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a min 3 e max 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4.5 e 6 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:

Seggio di gara: presieduto dal Responsabile del procedimento con l'assistenza di due dipendenti di Soris S.p.A.;

Commissione giudicatrice: nominata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

La prima seduta pubblica telematica ha luogo il giorno **venerdì 21 luglio 2023 alle ore 10:30**.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti attraverso la specifica, presente sulla piattaforma ACQUISTI TELEMATICI, almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è altresì garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto, mediante il sistema di videoconferenza a cui i concorrenti potranno partecipare accedendo al link che verrà comunicato con congruo anticipo dalla Stazione Appaltante, per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Gli operatori economici potranno assistere altresì alle operazioni di gara cliccando sul pulsante Assisti alla seduta di gara presente nei “Dettagli” della procedura.

Le Buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Responsabile del procedimento di gara, né dall'Amministrazione aggiudicatrice né dagli altri concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase (amministrativa-tecnica-economica).

Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.

Alle sedute aperte al pubblico potranno rendere dichiarazioni i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche si terranno secondo il seguente ordine:

Nella prima seduta pubblica, il **Seggio di gara** accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; in base alla complessità della documentazione amministrativa presentata il Seggio di gara potrà fissare una o più sedute riservate al fine di verificare la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella Busta Telematica – Documentazione Amministrativa, alla luce delle prescrizioni previste dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di gara.

In tal caso, verrà convocata una successiva seduta pubblica in cui verrà data notizia dell'esito di dette verifiche e procederà all'abilitazione alla gara dei concorrenti.

- b) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:

- **Seggio di gara:** presieduto dal Responsabile del procedimento con l'assistenza di due dipendenti di Soris S.p.A.;
- **Commissione giudicatrice:** nominata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

La Commissione giudicatrice procede allo sblocco ed apertura delle buste telematiche "B - Documentazione tecnica" e all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, all'attribuzione del punteggio assegnato alle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 22.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo, al quale si provvederà in seduta stante o in altra successiva seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* il seggio di gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante procede al sorteggio in seduta stante o in altra successiva seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione/seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Amministrazione aggiudicatrice procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il Seggio di gara chiude le operazioni di gara.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento di gara al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione aggiudicatrice ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

L'Amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai fini dell'adempimento delle verifiche antimafia prescritte dalla normativa di cui al D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario di produrre la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione da parte della Prefettura competente delle "comunicazioni/informazioni" antimafia e in particolare:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal legale rappresentante della società e contenente tutti i componenti della compagine societaria, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Una volta acquisita la suddetta documentazione, completa in ogni sua parte, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà, tramite procedura telematica Si.Ce.Ant, a richiedere le "comunicazioni/informazioni" antimafia.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si procederà alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital*» (Decreto Semplificazioni) è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura

23. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

24.1. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dovrà prestare a favore Società Riscossioni S.p.A. – siglabile Soris S.p.A. una garanzia fideiussoria pari al 10%

dell'importo netto di aggiudicazione, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; nel caso in cui lo sconto sia superiore al 10%, l'importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione dovrà avere una durata pari a quella del Contratto e dovrà contenere le condizioni indicate all'art. 103, D.Lgs. 50/2016.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016, l'impresa in possesso di una o più certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, medesimo decreto, rilasciata da organismi accreditati, usufruisce del beneficio consistente nella riduzione dell'importo della cauzione in argomento nella misura ivi prevista.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

24.2 RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo al Fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara secondo le specifiche di cui al Capitolato tecnico.

Copia della polizza dovrà essere consegnata a Soris S.p.A. prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento della concessione, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Resta ferma la responsabilità del Fornitore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del committente e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal medesimo ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del committente [www.soris.torino.it].

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità descritte nel "Regolamento per l'accesso documentale di cui alla legge 241/1990 e l'accesso generalizzato di cui all'art. 5 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i." disponibile al seguente link <https://soris-torino.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/accesso-civico.html>.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente procedimento rientra nell'ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici, che intenderanno partecipare alla procedura di gara.

Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti soggetti di cui l'operatore economico fornisce i dati personali, a titolo qualificante dell'offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo "GDPR") e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Titolare del trattamento è SORIS - Società Riscossioni S.p.A., con Sede in Via Vigone 80, IT-10139, Torino.

I dati oggetto di trattamento sono specificati nel modello "A -Dichiarazione a corredo della partecipazione" allegato al presente disciplinare e negli ulteriori documenti della *lex specialis* di gara.

I dati forniti dall'interessato dovranno riguardare soltanto i dati comuni strettamente necessari al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara. Si prega di non fornire dati appartenenti a categorie particolari (relativi in particolare allo stato di salute, convinzioni religiose e opinioni politiche). Se tali dati saranno comunque forniti tramite CV, saranno da intendersi forniti volontariamente dall'interessato e non saranno utilizzati come criteri per la selezione.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare (personale interno e collaboratori), dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22m, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali sono trattati e conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, adottando strumenti e modalità idonei a garantirne la sicurezza nonché specifiche misure di protezione, sia fisica che informatica.

L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento di tali dati è necessario esclusivamente per consentire l'espletamento della procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto. La loro mancata indicazione può precludere tale e la partecipazione alla procedura.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO) può essere contattato scrivendo a **SORIS S.p.A. - Responsabile della protezione dei dati**, Via Vigone 80, 10139 Torino, e-mail: dpo@soris.torino.it.